

**TABELLA B**

(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)

**Art. 25 comma 5 lettera e)**

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi	Punti
Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) presentate all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici.	100	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore).	10	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	3	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore	30	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1)	0	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2)	0	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno (in euro)	500.000	Almeno uno dei 2 requisiti 10 Punti
	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro)	500.000	
Art. 25 comma 7 lettera h)	Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate	3	10 Punti

(1) la formula di calcolo è la seguente:

$$\text{var}(OCC) = \frac{OCC_t}{OCC_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove  $OCC_t$  rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$\text{var}(PROD) = \frac{PROD_t}{PROD_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove  $PROD_t$  rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

**DECRETO 26 APRILE 2013 – Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di startup innovative e degli incubatori certificati**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 30, comma 6, ove è stabilito che, in favore delle "start-up innovative" e degli "incubatori certificati", l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96 è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella G.U.R.I. del 3 agosto 2010, n. 179;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex articolo 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", e, in particolare, l'articolo 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il

consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; al comma 3, che l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e che una quota non inferiore all’80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “Comitato di gestione”: il Comitato di gestione del Fondo di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Decreto-legge n. 179/2012”: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) “Start-up innovative”: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- e) “Incubatori certificati”: gli incubatori di start-up innovative certificati di cui all’articolo

25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

- f) "Disposizioni operative del Fondo": le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

#### Art. 2

(Ambito e finalità di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.

#### Art. 3

(Criteri e modalità di concessione della garanzia)

1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5.

3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella

apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo.

4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80% (ottanta per cento) dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato.

5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (ottanta per cento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% (ottanta per cento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, è pari a 2,5 milioni di euro.

7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione.

8. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1.

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Corrado Passera

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Vittorio Umberto Grilli

**CONSOB - REGOLAMENTO 26 GIUGNO 2013 in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"**

Delibera n. 18592

Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO, in particolare, l'articolo 50-quinquies, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini "i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro; alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali";

VISTO, in particolare, l'articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini "la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta";

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

Art. 1

(Adozione del Regolamento)

1. È adottato il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" (Allegato 1).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, 26 giugno 2013

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob

PARTE II - REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I - Istituzione del registro

Art. 4 - Formazione del registro

Art. 5 - Contenuto del registro

Art. 6 - Pubblicità del registro

Titolo II - Iscrizione nel registro

Art. 7 - Procedimento di iscrizione

Art. 8 - Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo

Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 10 - Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità

Art. 11 - Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 12 - Cancellazione dal registro

Titolo III - Regole di condotta

Art. 13 - Obblighi del gestore

Art. 14 - Informazioni relative alla gestione del portale

Art. 15 - Informazioni relative all'investimento in start-up innovative

Art. 16 - Informazioni relative alle singole offerte

Art. 17 - Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori

Art. 18 - Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

Art. 20 - Obblighi di conservazione della documentazione

Art. 21 - Comunicazioni alla Consob

Titolo IV - Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 22 - Provvedimenti cautelari

Art. 23 - Sanzioni

PARTE III - DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24 - Condizioni relative alle offerte sul portale

Art. 25 - Costituzione della provvista e diritto di revoca

Allegato 1 - Istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale

Allegato 2 - Relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa

Allegato 3 - Informazioni sulla singola offerta

## PARTE I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## Art. 2

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- c) «emittente»: la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto;
- d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative;
- e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;
- f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start-up innovative per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- h) «strumenti finanziari»: le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
- i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;

j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

### Art. 3

(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [portalicrowdfunding@pec.consob.it](mailto:portalicrowdfunding@pec.consob.it).

## PARTE II

### REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

#### Titolo I

#### Istituzione del registro

### Art. 4

(Formazione del registro)

1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.

2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.

### Art. 5

(Contenuto del registro)

1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
- d) la sede legale e la sede amministrativa;

- e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;
- f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:

- a) la denominazione sociale;
- b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
- c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

#### Art. 6

##### (Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.

## Titolo II

### Iscrizione nel registro

#### Art. 7

##### (Procedimento di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.

2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

- a) alla società richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
- c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente.

In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa

documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

#### Art. 8

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:

a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

2. Ove il controllo sia detenuto tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

## Art. 9

(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  - b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
  - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.

## Art. 10

(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la cancellazione del gestore dal registro, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.